

COMUNE DI GROTTAMMARE
63013 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CODICE FISCALE: 82000670446

PARTITA I.V.A.: 00403440449

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
0735 – 736375
FAX: 0735 – 736599

ORDINANZA N. 080 DEL 07.05.2009

OGGETTO: TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.

IL SINDACO - AUTORITA' SANITARIA LOCALE

- Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 03.03.2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23.03.2009, n. 68, concernente l'oggetto;
- Visto il Comunicato stampa del detto Ministero in data 03.03.2009 concernente: "Mancato rispetto dell'ordinanza: le sanzioni";
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 13, comma 2, della legge 23.12.1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Vista la legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni;
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la propria ordinanza n. 23 in data 11.02.1999, modificata con successiva ordinanza n. 177 in data 02.09.1999, concernente il decoro pubblico e recante norme contro il maltrattamento e l'abbandono di animali;
- Vista la nota del Comando di Polizia Municipale in data 28.04.2009;

ORDINA

ARTICOLO 1

Chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 03.03.2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23.03.2009, n. 68, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

*** VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA E BUON GOVERNO DEL CANE (articolo 1, comma 1, ordinanza ministeriale ed articolo 672 del Codice Penale - depenalizzato): da Euro 25,00 ad Euro 258,00;**

*** VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL GUINZAGLIO AD UNA MISURA NON SUPERIORE A MT. 1,50 DURANTE LA CONDUZIONE DELL'ANIMALE NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO (articolo 1, comma 3, lettera a) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 25,00 ad Euro 75,00;**

*** VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO DELLA MUSERUOLA, RIGIDA O MORBIDA, DA APPLICARE AL CANE IN CASO DI RISCHIO PER L'INCOLUMITA' DI PERSONE O ANIMALI O SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI (articolo 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 25,00 ad Euro 258,00;**

*** VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELL'AFFIDAMENTO DEL CANE A PERSONE IN GRADO DI GESTIRLO CORRETTAMENTE (articolo 1, comma 3, lettera c) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 25,00 ad Euro 258,00;**

*** VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ADDESTRAMENTO DI CANI CHE NE ESALTI L'AGGRESSIVITA' (articolo 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 100,00 ad Euro 500,00;**

*** VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI SELEZIONE E / O DI INCROCIO DI CANI CON LO SCOPO DI SVILUPPARNE L'AGGRESSIVITA' (articolo 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 100,00 ad Euro 500,00;**

*** VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SOTTOPOSIZIONE DI CANI A DOPING (articolo 2, comma 1, lettera c) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 100,00 ad Euro 500,00;**

*** VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SOTTOPOSIZIONE DI UN CANE AD INTERVENTI CHIRURGICI ATTI A MODIFICARNE LA MORFOLOGIA E NON FINALIZZATI A SCOPI CURATIVI - recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda etc. - (articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 100,00 ad Euro 500,00;**

*** VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI CANI SOTTOPOSTI AGLI INTERVENTI CHIRURGICI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO (articolo 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza ministeriale): da Euro 100,00 ad Euro 500,00.**

ARTICOLO 2

In relazione al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 6 dell'ordinanza ministeriale, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'articolo 3, comma 3, della stessa ordinanza provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 100,00 ad Euro 500,00**.

ARTICOLO 3

Tutte le fattispecie previste dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale concorrono con l'illecito penale previsto e punito dall'articolo 544 ter del Codice Penale.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I[^] e II[^] del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4

Per i casi di reiterazione delle violazioni trova applicazione l'articolo 8 bis della legge n. 689 /1981.

ARTICOLO 5

La presente ordinanza non è applicabile con riguardo ai cani in dotazione alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) dell'ordinanza ministeriale non si applicano con riguardo ai cani a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani a guardia e conduzione delle greggi.

ARTICOLO 6

La presente ordinanza ha efficacia per un periodo corrispondente a quello di efficacia dell'ordinanza ministeriale e quindi fino al 22 marzo 2011.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- * alla Stazione dei Carabinieri di Grottammare;
- * all'A.S.L. n. 12, Servizio Veterinario, di San Benedetto del Tronto (AP);
- * al Responsabile dell'Area Manutenzione, Patrimonio e Tutela Ambientale-Sede.

Dalla Residenza Municipale, lì 07.05.2009

**IL SINDACO
LUIGI MERLI**

